



COMUNE DI PISA
SERVIZI AL CITTADINO

U.O.C. CIMITERI

NORME E TARIFFE

per le sepolture e cremazioni nei

CIMITERI COMUNALI

DELIB. C.C. DEL

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Il Comune di Pisa si riserva la facoltà, per eventuali necessità di pubblico interesse, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque tempo, di revocare le concessioni di aree o sepolture rilasciate nei cimiteri comunali.

In tal caso provvederà a sostituire equamente le concessioni revocate con altre analoghe di cui possa disporre, assumendo opportuni accordi con gli interessati, e in difetto, eseguendo “motu proprio” tutto ciò, senza alcun obbligo del Comune di compensi o indennizzi di sorta verso i concessionari.

Gli interessati, sottoscrivendo la concessione e assolvendo al relativo onere di spesa col pagamento dell'importo previsto si considerano di avere accettato anche la suddetta facoltà di revoca e avere espresso rinuncia ad ogni e qualsiasi indennità.

ARTICOLO 2

La richiesta di ogni concessione privilegiata nei cimiteri comunali viene presentata al Sindaco il quale, per mezzo dell'ufficio cimiteri, concede una sepoltura con stipulazione di regolare atto in osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari.

- A. la durata delle concessioni per tutte le tumulazioni privilegiate è di anni 50 ad eccezione delle cappelle, edicole e sarcofagi che è di 99 anni.
- B. Potrà essere richiesto il rinnovo delle concessioni di tumulazioni privilegiate a tempo già scadute. In questo caso dovrà essere corrisposto al Comune l'80% del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento della richiesta. Se allo scadere delle concessioni di qualsiasi durata non sarà avvenuta la proroga di cui sopra, il posto concesso tornerà nella libera disponibilità del Comune, ed i resti

cadaverici saranno depositati nell'ossario comune senza obbligo da parte del Comune di darne preventivo avviso alle famiglie.

- C. Le sepolture privilegiate che per qualsiasi causa torneranno nella libera disponibilità dell'Amministrazione Comunale, verranno concesse, senza lapide ai richiedenti. In questo caso dovrà essere corrisposto all'A.C. il 90% del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento della richiesta.
- D. Quando su domanda del parente più prossimo si verifica una delle seguenti situazioni:
 - vengono esumati i resti cadaverici di una salma tumulata in una sepoltura privilegiata per porvi un'altra salma unitamente ai resti mortali della prima;
 - viene traslata l'ultima salma tumulata in una sepoltura privilegiata o ne viene richiesta l'esumazione al fine di poterne traslare i resti in altra sepoltura e nella sepoltura rimangono i resti mortali di altri defunti, la stessa sepoltura rimanere posto preso per persona di famiglia che abbia superato i 75 anni di età;
deve essere pagato un corrispettivo pari al 75% del costo indicato in tariffa.
- E. Quando su domanda del parente più prossimo:
viene traslata l'ultima salma tumulata in una sepoltura privilegiata o ne viene richiesta l'estumulazione al fine di poterne traslare i resti in altra sepoltura e nella sepoltura
 1. rimangono i resti mortali di altri defunti, al fine di conservare i resti mortali in detta sepoltura che non può più essere utilizzata in futuro per tumulazioni di salme, dovrà essere pagato un corrispettivo pari al 50% del costo segnato in tariffa.

Le percentuali di cui sopra vanno sempre calcolate sulla tariffa “NUOVO CON LAPIDE”

- F. Nel caso di tumulazione di resti cadaverici (ossario) o ceneri in sepoltura privilegiata ove trovasi tumulata altra salma, resti mortali o ceneri, la validità della sepoltura sarà quella della concessione precedente.
- G. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari e loro eredi per la rottura in tutto o in parte di pietre tombali nei cimiteri comunali nei seguenti casi:
 - 1) Smuratura per la tumulazione di nuova salma o resti mortali
 - 2) Introduzione nei cimiteri comunali di pietre tombali da parte di Ditte private, senza la preventiva autorizzazione scritta dei custodi
 - 3) Per danni causati da eventi naturali.
- H. Per le nuove sepolture privilegiate concesse temporaneamente, la lastra marmorea è a totale carico del concessionario e nel caso in cui la concessione passi da temporanea a definitiva dovrà essere corrisposta la tariffa “nuovo con lapide” vigente al momento della richiesta
- I. I monumenti ed ogni altro segno funebre applicato sulle sepolture scadute, passeranno di proprietà dell'A.C. provvedendo ove lo ritenga opportuno in considerazione della loro importanza o pregio storico e/o artistico, alla loro conservazione.
- J. Alle sepolture per pargoli si applica la metà delle vigenti tariffe.
- K. Ogni tariffa stabilita dal regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dovrà essere pagata all'atto della domanda.
- L. I sarcofagi funerari potranno essere costruiti fino ad un massimo di tre loculi senza ulteriori spese, previa autorizzazione dell'A.C..
E' invece previsto il pagamento di una tariffa per ogni loculo costruito in più rispetto alla costruzione originale. Per ogni modifica apportata alle concessioni originarie che hanno la durata

perpetua verrà ridotto il tempo della concessione a 99 anni a far tempo dalla prima modifica.

- M. In caso di concessione scaduta per cui l'A.C. avesse già provveduto all'esumazione dei resti e ne venisse richiesto da parte di familiari la relativa collocazione in sepoltura da loro scelta, gli stessi sono tenuti al pagamento delle spese per i lavori svolti.
- N. In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 di conversione del Decreto Legge 27 Dicembre 2000 n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, le operazioni di cremazione, di inumazione e di esumazione ordinaria sono a pagamento eccetto che si tratti di salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- O. E' assicurata la gratuità del trasporto delle salme di persone trovatesi nelle situazioni riportate al precedente punto